

Dimissioni – CCNL Ceramica

Ceramica (aziende artigiane)

Durata preavviso	Dimissioni – Permessi - Indennità
<p>Impiegati – fino a 5 anni non compiuti di anzianità: G, F, E <i>Categoria</i> – 1 mese D <i>Categoria</i> – 1 mese e ½ C, B, A <i>Categoria</i> – 3 mesi</p> <p>Impiegati – da 5 a 10 anni non compiuti di anzianità: G, F, E <i>Categoria</i> – 1 mese e ½ D <i>Categoria</i> – 2 mesi e ½ C, B, A <i>Categoria</i> – 4 mesi</p> <p>Impiegati- oltre 10 anni di anzianità: G, F, E <i>Categoria</i> – 2 mesi D <i>Categoria</i> – 3 mesi C, B, A <i>Categoria</i> – 5 mesi</p> <p>Operai – fino a 5 anni compiuti di anzianità: – 6 <i>giorni (pari a 48 ore)</i></p> <p>Operai – oltre 5 fino a 10 anni compiuti di anzianità: – 8 <i>giorni (pari a 64 ore)</i></p> <p>Operai – oltre i 10 anni di anzianità: – 12 <i>giorni (pari a 96 ore)</i></p>	<p>Termini di disdetta (impiegati e operai): possono aver luogo in qualunque giorno della settimana.</p> <p>Forma delle dimissioni (impiegati e operai): per iscritto, decorrono dal giorno del ricevimento da parte dell'azienda.</p> <p>Indennità sostitutiva (impiegati e operai): spetta in caso di sospensione dal rapporto.</p> <p>Esonero della prestazione (impiegati e operai): l'impresa può esonerare il lavoratore dalla prestazione di lavoro, corrispondendogli la paga per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.</p> <p>Superamento del periodo di conservazione (impiegati e operai): in caso del superamento del periodo di conservazione del posto, dopo malattia o infortunio, il preavviso sarà corrisposto.</p> <p>Risoluzione per limiti di età (impiegati e operai): in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per il raggiungimento di limiti di età il preavviso sarà corrisposto ai lavoratori che abbiano superato i 20 anni di anzianità. <u>Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.</u></p>

Ceramica (aziende industriali)

Durata preavviso	Dimissioni – Permessi - Indennità
<p>Impiegati e quadri – fino a 5 anni compiuti di servizio: <i>A, B Categoria – 2 mesi</i> <i>C, D Categoria – 1 mese e 1/2</i> <i>E, F Categoria – 1 mese</i></p> <p>Impiegati e qualifiche speciali – da 5 a 10 anni non compiuti di anzianità: <i>A, B Categoria – 3 mesi</i> <i>C, D Categoria – 2 mesi</i> <i>E, F Categoria – 1 mese e 1/2</i></p> <p>Impiegati e qualifiche speciali – oltre i 10 anni di servizio: <i>A, B Categoria – 4 mesi</i> <i>C, D Categoria – 3 mesi</i> <i>E, F Categoria – 2 mesi</i></p> <p>Operai : <i>– 15 giorni di calendario</i></p>	<p><u>Termini di disdetta (impiegati e quadri):</u> decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.</p> <p>Forma delle dimissioni (impiegati, quadri e operai): devono essere comunicate per iscritto.</p> <p>Indennità sostitutiva (impiegati, quadri e operai): spetta in caso di sospensione del rapporto.</p> <p>Permessi durante il preavviso (impiegati, quadri e operai): saranno concessi permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.</p> <p><u>Il periodo di preavviso (impiegati, quadri e operai) non può coincidere con il periodo di ferie.</u></p> <p><u>Facoltà di rinuncia (impiegati, quadri e operai):</u> il datore di lavoro che abbia ricevuto la disdetta ha facoltà di rinunciare al preavviso sia all'inizio che nel corso del medesimo, pagando solo l'indennità sostitutiva per il periodo mancante. In caso di risoluzione del rapporto (impiegati, quadri e operai) per raggiungimento del limite di età, anzianità contributiva o superamento del periodo di malattia, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore anche un importo di ammontare pari all'indennità di mancato preavviso.</p> <p><u>Termini di disdetta (operai):</u> possono aver luogo in qualunque giorno della settimana. decorrono dal giorno del ricevimento da parte dell'azienda.</p>